

**ASSOCIAZIONE “PAVIA CITTÀ INTERNAZIONALE DEI SAPERI”**  
**STATUTO**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE**

1. E' costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile, un'associazione senza scopo di lucro denominata “Pavia Città internazionale dei saperi”, retta dal presente Statuto. L'Associazione ha sede in Pavia presso il Palazzo Municipale, Piazza Municipio, 2;
2. La durata dell'Associazione è di anni tre a far data dal 1° aprile 2008 e potrà essere rinnovata alla scadenza per uguale o diverso periodo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione si propone di valorizzare le culture umanistica e scientifica come strumento formativo e occasione di crescita per la comunità, con lo scopo di conferire prestigio alla città di Pavia e al suo territorio attraverso proposte di respiro internazionale che ne evidenzino le eccellenze nel campo del sapere e dell'arte.
2. Principale strumento di realizzazione di tali finalità è il Festival dei Saperi, programmato nel mese di settembre, che individua di anno in anno un fuoco tematico di confronto e dialogo tra i vari saperi.

**ART. 3 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione è composta da Soci Fondatori e da Soci Sostenitori.
2. Sono Soci Fondatori il Comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
3. Sono Soci Sostenitori le persone, le società e gli enti, invitati dai Fondatori che si impegnano a sostenere finanziariamente o con altre modalità l'Associazione e le sue attività nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'invito sarà rivolto *in primis* ai componenti del Comitato Promotore storico di “Pavia Città internazionale dei saperi”: Università degli Studi di Pavia, IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Fondazione Teatro Frascini, IRCCS Policlinico San Matteo, Istituto Superiore di studi musicali “Franco Vittadini”, CCIAA Camera di Commercio di Pavia, Consorzio Parco del Ticino, Almo Collegio Borromeo, Collegio Nuovo, Collegio Ghislieri, Collegio Santa Caterina, EDISU Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università degli Studi di Pavia.

**ART. 4 – AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

1. La richiesta di partecipazione all'Associazione potrà avvenire tramite sottoscrizione di un modulo d'adesione nel quale saranno specificate l'entità del sostegno assicurato dai soci sostenitori, l'accettazione delle finalità dell'Associazione e del presente Statuto.
2. I Soci Sostenitori possono recedere dall'Associazione, con effetto immediato, non prima del 1° gennaio e comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo Raccomandata R.R. da inviarsi al Presidente dell'Associazione presso il Palazzo Municipale, Piazza Municipio 2, Pavia.
3. Il contributo dovrà essere stabilito di anno in anno da parte del Consiglio di Amministrazione, ma non potrà essere inferiore per i Soci Sostenitori ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) o a servizi e prestazioni d'opera per un valore equivalente almeno ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e per i Soci Fondatori ad Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).
4. Un socio potrà essere escluso dall'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea, in caso sia inadempiente riguardo all'obbligo di effettuare le prestazioni di propria competenza nei confronti dell'Associazione o abbia tenuto una condotta tale da indurre a ritenere venuto meno il rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra i membri dell'Associazione.

#### **ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Comitato Scientifico;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **ART. 6 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che siano in regola con l'iscrizione e i relativi pagamenti che devono avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno
2. Ogni Socio partecipa all'Assemblea con un solo rappresentante che ha diritto a un voto.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente, quando lo ritenga opportuno e comunque non meno di tre volte l'anno, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. L'assemblea è convocata anche a mezzo fax o e-mail, con ricevute di ricevimento e/o conferma di lettura, almeno 15 giorni prima della data fissata; per casi di particolare urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente nella persona del Sindaco ovvero dell'Assessore alla Cultura *pro tempore* del Comune di Pavia. Le sedute dell'Assemblea sono verbalizzate a cura del Segretario dell'Associazione, scelto dal Presidente anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea. I verbali saranno a disposizione dei Soci.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei soci fondatori e della metà più uno dei soci sostenitori e in seconda convocazione con la presenza dei soci fondatori e di almeno un terzo dei soci sostenitori e delibera a maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea definisce le linee strategiche dell'attività dell'Associazione, approva il programma annuale di attività su proposta del Consiglio di Amministrazione e verifica l'attuazione degli obiettivi.
8. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con l'assenso dei soci interessati, il Regolamento di funzionamento dell'Associazione contenente tra l'altro le modalità di messa a disposizione, da parte dei Soci, di strumenti, attrezzature e personale e le forme di utilizzo di tali apporti.
9. L'Assemblea, nella prima riunione dell'anno, elegge un componente del Consiglio di Amministrazione scelto tra i soci Sostenitori.
10. L'Assemblea approva entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale.
11. L'Assemblea delibera sulla esclusione di un Socio secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente Statuto.
12. L'Assemblea approva le modifiche al presente Statuto o lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati
13. Non sono previsti gettoni di presenza, né rimborsi spesa per i membri dell'Assemblea.

#### **ART. 7 – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, i rappresentanti del Comune di Pavia nella persona del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura o loro delegati, il rappresentante della Fondazione Banca del Monte di Lombardia nella persona del Presidente della Fondazione o suo delegato ed il rappresentante dei Soci Sostenitori eletto annualmente dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sindaco del Comune di Pavia. Il Vice Presidente Vicario è l'Assessore alla Cultura del Comune di Pavia.
3. Il Consiglio è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare spetta al Consiglio:
  - nominare il Comitato Scientifico;
  - determinare i criteri per la ammissione dei soci sostenitori;
  - deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno l'ammontare della quota di partecipazione all'Associazione dei soci Fondatori, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, e dei soci Sostenitori per l'anno successivo. Entro la stessa data l'ammontare delle quote dovrà essere comunicato ai soci;
  - attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea sulla base anche di una programmazione economica preventiva;
  - redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente allorché lo ritenga opportuno o per richiesta motivata di almeno un Consigliere, mediante fax o e-mail (con ricevuta e conferma di lettura) almeno sette giorni della data indicata o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente.
6. Non sono previsti gettoni di presenza, né rimborsi spesa per i membri del Consiglio di Amministrazione.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate a cura del Segretario dell'Associazione di cui al precedente art. 6.

#### **ART. 8 – IL COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione annualmente tra personalità del mondo delle culture umanistica e scientifica, con particolare attenzione a quelle personalità di riferimento per le iniziative promosse dall'Associazione nei diversi ambiti disciplinari.
2. La nomina dei componenti deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Comitato Scientifico è presieduto dall'Assessore alla Cultura *pro tempore* del Comune di Pavia.

4. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Direttore organizzativo dell'Associazione.
5. Il Comitato Scientifico è responsabile della programmazione e della definizione dei temi e dei contenuti culturali delle iniziative che si svolgono nell'ambito dell'attività di Pavia Città Internazionale dei Saperi.
6. Nella programmazione dell'attività scientifica il Comitato deve tener conto del programma di spesa di cui al successivo art. 13.
7. Il Comitato Scientifico relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla programmazione all'inizio dell'anno di riferimento e relaziona all'Assemblea sull'attività svolta nell'anno precedente.
8. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rimborso delle sole spese vive sostenute da componenti del Comitato Scientifico per la partecipazione alle riunioni.

#### **ART. 9 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Pavia ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall'Assessore alla Cultura.
2. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa, provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercitando tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e di promozione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.
3. Il Presidente, secondo quanto previsto dagli art. 6,7 e 8, presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di urgenza il Presidente può adottare ogni opportuno provvedimento, da presentare per la ratifica al Consiglio alla prima seduta successiva

#### **ART. 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri revisori ufficiali dei conti e dura in carica per tre anni.
2. Il Collegio ha accesso in qualsiasi momento agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
3. I compensi del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **ART. 11 – FUNZIONI E COMPITI DEL SOCIO COMUNE DI PAVIA**

1. In virtù del rilevante apporto all'Associazione in termini finanziari e di messa a disposizione di strumentazioni tecniche e informatiche, di strutture, di ospitalità e di personale esperto nella progettazione, organizzazione e gestione delle manifestazioni, il Comune di Pavia è individuato come soggetto attuatore del programma dell'Associazione;
2. Il Direttore organizzativo dell'attività dell'Associazione è il Dirigente del Settore Cultura del Comune di Pavia, che si avvale della collaborazione della struttura comunale, nonché dell'apporto di varie competenze messe a disposizione dagli altri Soci.
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, su richiesta del Presidente alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Scientifico.
5. Il Direttore, inoltre, redige una relazione sull'attività dell'Associazione che invia al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la redazione del rendiconto annuale di cui al successivo art. 13.

#### **ART. 12 – DOTAZIONI FINANZIARIE**

1. L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività tramite:
  - fondo di dotazione costituito dai contributi annuali dei Soci Fondatori;
  - quote associative determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione per i soci ordinari e per i soci sostenitori;
  - proventi derivanti dalle proprie iniziative;
  - finanziamenti, donazioni, sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati coerenti con i fini statutari dell'Associazione.
2. Le dotazioni finanziarie dell'Associazione sono vincolate al perseguimento dell'oggetto della stessa, sicché non potranno essere distribuiti avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, che saranno utilizzati per ulteriori successive iniziative culturali dell'anno seguente.

#### **ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE, CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° aprile e termina il 31 marzo di ciascun anno.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del rendiconto, che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno, come previsto dall'art. 6 del presente Statuto.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere approvato il programma di spesa per l'anno corrente. Tale documento costituirà la base per la determinazione sia degli impegni assumibili sia per la determinazione della quota annuale dei soci.

**ART. 14 – SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento dell’Associazione potrà avvenire nei seguenti casi:
  - ❖ sopravvenuta insufficienza del patrimonio al raggiungimento dello scopo;
  - ❖ impossibilità per qualsiasi altra ragione di raggiungere lo scopo;
  - ❖ scioglimento anticipato deliberato dall’Assemblea.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto al Comune di Pavia per attività culturali, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 commi 190 e ss. della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 15 – CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Associazione e uno o più dei suoi membri e comunque derivanti dal presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, competente è il Foro di Pavia.

**ART. 16 – NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.